

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2621 del 1998, proposto da: S.D.S., rappresentata e difesa dagli avv.ti M.M. e F.N., con domicilio eletto presso F.N. in Bari alla via Rodolfo Redi n.5;

contro

I.N.A.I.L. in persona del Direttore regionale p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti C.G. e F.F.L., con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale Inail in Bari, al Lungomare Trieste n.29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del bando di gara con il quale è stata indetta dall'ente intimato procedura concorsuale per "l'instaurazione di contratti di formazione-lavoro, della durata di 24 mesi, per n°35 posti nel profilo di assistente di amministrazione - VI q.f.", procedura indetta nel mese di agosto 1998;

-dei provvedimenti amministrativi, sconosciuti alla ricorrente, mediante i quali è stata deliberata l'indizione del concorso de quo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' I.N.A.I.L., in persona del Direttore regionale p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 la dott.ssa G.S. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Con il bando di gara impugnato è stata indetta dall'ente intimato procedura concorsuale per "l'instaurazione di contratti di formazione-lavoro, della durata di 24 mesi, per n°35 posti nel profilo di assistente di amministrazione - VI q.f.".

Pochi mesi prima, previo avviso pubblicato sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" del 19.6.1997, era stata espletata altra procedura selettiva per due posti di stessa qualifica presso la sede di Barletta e, all'esito della stessa, l'avv. S.D.S. si era classificata sesta ed era stata dichiarata idonea, giusta graduatoria del 24.11.1997. A seguito dello scorrimento di tale graduatoria e conseguente assunzione dei candidati utilmente collocati al terzo e quarto posto, l'odierna ricorrente era risultata collocata al secondo posto.

Senonchè, nell'agosto 2008, l'Ente resistente ha indetto nuova procedura selettiva in luogo di procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria stessa.

L'avv. D.S., ritenutasi lesa da tale determinazione l'ha impugnata, deducendo -sostanzialmente- tre motivi di ricorso; con atto depositato in data 1.12.1998 si è costituita in giudizio l'Amministrazione.

Con ordinanza n.783/98 la prima Sezione di questo Tar ha respinto l'istanza incidentale di sospensione proposta congiuntamente al gravame e, all'udienza del 10.6.2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.-Deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dell'amministrazione resistente sul presupposto che si tratti di controversia -testualmente- "avente ad oggetto una offerta di lavoro di p.a.", in quanto tale devoluta alla giurisdizione del G.O. giusta il disposto del d.lgs. n.80/98.

Nessun'altra argomentazione è svolta a sostegno dell'eccezione in questione.

Orbene, l'eccezione oltre che scarna è priva di pregio poiché tutti i procedimenti di formazione di graduatorie concorsuali, sebbene non espressamente denominati concorsi, rientrano nella nozione di "procedura concorsuale" in quanto tale riservata alla giurisdizione amministrativa, ove siano tesi all'individuazione di destinatari di proposte di contratti lavoro.

Proprio da ultimo le Sezioni Unite della Cassazione, inserendosi sul solco già tracciato dalla giurisprudenza di merito, hanno espressamente chiarito che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del G.A., si intendono -in particolare per quel che qui rileva- quelle preordinate alla costituzione ex novo di rapporti di lavoro, essendo tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorchè vi partecipino anche soggetti dipendenti pubblici.

3.-Passando quindi al merito della controversia, deve precisarsi che con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del -presunto- obbligo di utilizzazione delle graduatorie già approvate durante il periodo di efficacia delle stesse che, ai sensi dell'art.15, comma 7°, D.P.R. n.487/94, è di diciotto mesi; periodo di tempo che, nella specie, non risultava trascorso all'atto dell'indizione del nuovo concorso.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Per costante giurisprudenza la previsione normativa di ultrattività delle graduatorie e, in particolare, la norma su citata, non configurano in capo alla p.A. un obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ancora valide, rimanendo affidata alla discrezionalità della stessa sia la determinazione di procedere alla copertura dei posti resisi successivamente disponibili sia le modalità dell'eventuale copertura degli stessi in funzione del proprio interesse organizzativo a connotazione pubblicistica (cfr. tra le altre C.d.S., Sez.VI, 29.11.2006, n.6985 e Sez.V, 101.2007 n.53); né può configurarsi di contro alcun diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei, proprio per il carattere eccezionale dello scorrimento (cfr. C.d.S., Sez.IV, 14.2.2008, n.509). E' stato pure chiarito che la scelta di indire un nuovo concorso non possa trovare ostacoli in considerazioni afferenti esclusivamente i tempi ed i costi della nuova procedura (cfr. Tar Lazio-Roma, sez.I, 18.7.2008, n.6956).

2.-Tali considerazioni impongono, quindi, la reiezione del primo motivo di gravame; analogamente escludono la fondatezza dell'ultimo motivo con il quale si lamenta la -presunta- disparità di trattamento rispetto ai candidati inizialmente collocati al terzo e quarto posto rispetto ai quali lo scorrimento è stato utilizzato.

Diversamente, non escludono l'obbligo dell'Amministrazione di motivare la scelta operata la cui violazione è, nella specie, dedotta con il secondo/terzo motivo di gravame.

Non appare invero sostenibile alla luce della "legalizzazione" dei principi di economia, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa (art.1, legge n.241/90), l'insindacabilità della discrezionalità amministrativa se non per palesi vizi logici delle determinazioni impugnate. I suddetti principi sono invero assunti a canone "legale" di valutazione delle scelte discrezionali in relazione al risultato il cui raggiungimento è via via imposto alla pubblica Amministrazione dalla legislazione di settore.

La presenza, pertanto, di una norma che sancisce l'ultrattività della validità della graduatorie implica una valutazione del pubblico interesse operata "a monte" dal legislatore che in qualche misura circoscrive la latitudine della discrezionalità esercitabile nel caso concreto, in sede di adozione del singolo provvedimento

amministrativo, individuando i confini entro i quali la scelta -per quanto discrezionale- possa essere operata; certamente impone all'amministrazione di motivare le scelte assunte quanto più si discostino da quei parametri.

Nella fattispecie in esame la scelta di indire un nuovo concorso non è sorretta da alcuna motivazione.

Il secondo/terzo motivo appare, pertanto, fondato.

3.-Il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti su indicati. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Bari, Sez.III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO